

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso proposto da un dirigente medico nei confronti dell'ASP di appartenenza che rivendica il diritto all'indennità per ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto, e dell'indennità turni notturni e di pronta disponibilità. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo rappresentato dal ricorrente rispetto alle ferie ribadendo che Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. Anche la lettura della Corte di Giustizia (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) si coordina con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (sent. n. 95 6/5/2016) secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi anche quando ad essere chiamata in causa sia la capacità organizzativa del datore di lavoro che va comunque esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee.